



Deliberazione del Commissario Straordinario del 19-11-2015 n. 73

Oggetto: Emergenza migranti: atto di indirizzo per la stipula di due contratti di comodato relativi a immobili di proprietà comunale da adibire ad alloggio temporaneo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- la Legge R.T. n. 41/2005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- l'art. 56 della citata L.R. n. 41/2005 prevede che le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;
- l'art. 58 della medesima L.R. n. 41/2005 prevede altresì interventi di promozione delle reti di solidarietà sociale, di servizi di informazione, accoglienza e orientamento nei confronti di ogni forma di marginalità e di esclusione sociale;
- la Legge R.T. n. 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come comunità plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;
- vista l'Intesa tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, che delinea un modello di collaborazione istituzionale fra i vari livelli di governo per la gestione dell'accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale;
- con nota n. AOOGR/193627/Q.100 dell'11/09/2015 la Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" della Regione Toscana ha, tra l'altro, indicato ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Toscane che, ai fini della determinazione del numero dei migranti ospitabile nelle strutture di accoglienza si può far riferimento ai requisiti generali individuati dal Regolamento regionale n. 18/R del 23/04/2001 per le strutture tipo ostelli per la gioventù o case per ferie/vacanze";

- il Prefetto di Firenze ed il Presidente della Regione Toscana hanno ripetutamente invitato gli enti locali a concorrere al complessivo sforzo di accoglienza nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale, mettendo a disposizione propri beni immobili idonei a tale utilizzo ovvero facilitando l'individuazione nel settore privato di strutture adeguate;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, disciplina l'accoglienza nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale, prevedendo la collaborazione fra Stato ed enti locali anche in relazione all'approntamento di misure straordinarie di accoglienza (Art. 11);

CONSIDERATO che:

- il Comune di Sesto Fiorentino è proprietario di due immobili, posti in via del Risorgimento n. 61 e in via Fratti n. 1, che possono essere messi a disposizione per ospitare temporaneamente gruppi di richiedenti la protezione internazionale, individuati dalla Prefettura di Firenze;
- la straordinarietà della situazione in essere e la concomitante necessità di concorrere allo sforzo complessivo di accoglienza cui è chiamata l'Italia, richiedono e consentono all'Amministrazione comunale di mettere temporaneamente a disposizione per le cennate finalità di accoglienza gli immobili sopra richiamati;
- a tal fine lo strumento giuridico più opportuno, vista la temporaneità dell'utilizzo, appare essere quello del comodato gratuito, anche alla luce del disposto dell'art. 19 del "Regolamento per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2009, ("I beni del Comune non possono di regola essere concessi in comodato gratuito, salvo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale o regionale vigente");
- la normativa statale e regionale come in premessa richiamate e come dettagliate in sede di Conferenza Unificata, impongono la partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino al complessivo impegno nazionale per l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale presenti nel territorio e quindi rendono legittimo l'utilizzo dello strumento del comodato gratuito temporaneo;
- per l'erogazione dei servizi di accoglienza nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale la Prefettura di Firenze individua per ciascuna delle citate strutture il soggetto-gestore chiamato a provvedervi, sottoscrivendo con essi apposite Convenzioni;
- che i soggetti come individuati al punto precedente provvederanno altresì a sostenere tutte le spese relative all'arredamento, utilizzo e gestione degli immobili messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, la quale quindi dunque non parteciperà in alcun modo alle spese necessarie alla gestione e all'utilizzo degli stessi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 05/08/2014 con cui è stata approvata la "Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio" per il periodo dal 19/07/2014 al 15/08/2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 4/09/2014 con la quale si è provveduto ad approvare la modifica alla "Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio" sopra citata che, tra l'altro, nella nuova formulazione ha previsto una durata fino al 15 dicembre 2014;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03/03/2015 con la quale si è provveduto a prorogare la “Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio” sopra citata fino al 31/03/2015;

RITENUTO quindi opportuno continuare ad offrire la propria collaborazione per l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale ospitati in questo territorio comunale per il tramite della disponibilità degli immobili sopra citati;

RITENUTO altresì opportuno non indicare espressamente il termine di scadenza dei contratti di comodato, rinviando pertanto alla previsione di cui all'art. 1810 del Codice Civile “Se non è stato convenuto un termine (..) il comodatario è tenuto a restituire la cosa locata non appena il comodatario la richiede”, indicando un termine di preavviso della richiesta di restituzione di 30 gg.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle P.A.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

CON i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

1) di mettere a disposizione per l'accoglienza dei gruppi di richiedenti la protezione internazionale gli immobili di proprietà comunale posti in via del Risorgimento n. 61 e in via Fratti n. 1, la cui gestione sarà in concreto affidata ai soggetti espressamente individuati dalla Prefettura di Firenze;

2) di demandare al Servizio Patrimonio affinché provveda alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione dei relativi contratti di comodato d'uso gratuito con i soggetti gestori individuati dalla Prefettura di Firenze e all'adozione degli atti consequenziali;

3) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1810 del Codice Civile, in ordine ai suddetti contratti di comodato non viene stabilito un termine finale, ma i comodatari sono obbligati a restituire gli immobili di cui al punto 1) non appena il comodante lo richieda, con un preavviso di almeno 30 giorni;

4) di dare atto del rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 19-11-2015 n. 73.

Oggetto: “Emergenza migranti: atto di indirizzo per la stipula di due contratti di comodato relativi a immobili di proprietà comunale da adibire ad alloggio temporaneo.”

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Sesto Fiorentino, 12-10-2015 f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile
Sesto Fiorentino, 19-11-2015 f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
f.to LUCA LAZZARINI

=====
Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.